

103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 103 Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Documenti collegati:

[103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 \(Scritture contabili\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 103 Scritture contabili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 103 Scritture contabili 1. Il commissario

fine

103 Scritture contabili - Dlgs 14/2019 -Art. 170 (Scritture contabili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello